

STUDIO LEGALE  
AVV. MARCELLO GENTILI - AVV. NICOLA BRIGIDA  
PIAZZA V GIORNATE, 1  
TEL. 02.55.19.20.69 FAX 02.55.19.64.71  
20129 - MILANO  
e-mail: [studiolegale.gentilibrigida@hotmail.it](mailto:studiolegale.gentilibrigida@hotmail.it)

**ALLA CORTE D'ASSISE D'APPELLO DI ROMA**

**Appello ex art.576 c.p.p.**

I sottoscritti avv. Arturo Salerni e avv. Nicola Brigida, difensori - il secondo in qualità di sostituto processuale del primo, come da mandato posto sotto il presente atto (~~doc. 11~~) - di Valentin Ensenat, parte civile (capo D1 della rubrica accusatoria) nel processo penale a carico di Jorge Nestor Troccoli ed altri, imputati dinanzi alla 3<sup>a</sup> Corte d'Assise di Roma pel delitto pluriaggravato di omicidio volontario ex artt.575, comma 1, nn.1 e 4, 577, comma 1, nn.2, 3 e 4, 61 nn.1, 2, 4 e 9 c.p. e per la fattispecie di sequestro di persona a scopo di estorsione criminalizzata dall'art.630 c.p. [**proc. pen. n.2/15 (3/16 - 4/15 - 10/15) R.G. ASS.**], propongono appello contro la sentenza n.1/2017 deliberata in data 17.1.2017 e depositata (entro il termine riservato di 90 giorni) il 10.4.2017 che, con riguardo al detto reato pluriaggravato di omicidio, ha mandato assolto l'imputato Troccoli, ponendo in evidenza i seguenti motivi.

\*\*\*\*\*

Se da un lato, la sentenza da impugnarsi, quanto all'affermazione della responsabilità penale per il delitto di omicidio addebitato ai vertici politico/militari del riconosciuto "Piano Condor", esibisce una motivazione caratterizzata da ammirevole linearità e logica consequenzialità, avendo ampiamente vagliato le risultanze processuali e correttamente disatteso gli infondati argomenti delle difese dei giudicabili; dall'altro,

consapevolezza di quanto accadeva nei luoghi di detenzione illegale (da certi perfino controllati e diretti, come Troccoli coll'S2, e di cui altri erano quanto meno organici) dei dissidenti politici e di univoco e determinate contributo, quali responsabili "sul territorio", della pianificata distruzione di un determinato gruppo umano.

4. Oltre ad aderire all'atto d'appello già presentato in data 10.5.2017 dall'attento e scrupoloso Procuratore della Repubblica di Roma (in persona del Sostituto, dr.ssa Tiziana Cugini), le cui vantazioni sul punto in disamina si richiamano integralmente, non sarà forse inutile segnalare che, con altro recentissimo arresto (trattasi di uno stralcio del più ampio processo sui tragici fatti che costarono la vita al giudice Paolo Borsellino e agli uomini della sua scorta), la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che *"ai fini del concorso nel delitto di strage (ma, evidentemente, anche in quello di omicidio, n.d.r.), è sufficiente un contributo limitato alla sola fase preparatoria e di organizzazione logistica del reato materialmente commesso da altri concorrenti, non essendo necessario essere informati sull'identità di chi agirà, sulle modalità esecutive della condotta e sull'identità della vittima, purché vi sia la consapevolezza che la propria azione si iscriva in una più ampia progettazione delittuosa"* (Cass. Pen., Sez. 1, 30.11.2015, T. ed altro, n.25846, in CED Cassazione penale 2016).

4.1 Ed invero, recita la summenzionata decisione del Supremo Collegio, *"sul piano oggettivo, la partecipazione alle attività preparatorie del delitto e, in particolare, ai sopralluoghi nella sede della progettata esecuzione di esso, costituisce condotta concorsuale a norma dell'art.110 c.p., poiché la concezione unitaria del concorso di persone nel reato comporta che l'attività del concorrente possa essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune delle fasi di ideazione, organizzazione ed esecuzione, alla realizzazione collettiva, anche soltanto mediante*

il rafforzamento dell'altrui proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera dei concorrenti"<sup>1</sup>.

4.2 Dopodiché, "sul piano soggettivo, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito all'altrui condotta esista unilateralmente, con la conseguenza che essa può indifferentemente manifestarsi o come previo concerto o come intesa istantanea ovvero come semplice adesione all'opera di un altro che rimane ignaro (Sez. Un., n.31 del 22.11.2000, Sormani, Rv. 218525). Assume carattere decisivo l'unitarietà del 'fatto collettivo' realizzato che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui" (sempre, Cass. Pen., Sez. 1, 30.11.2015, T. ed altro, n.25846, cit.)<sup>2</sup>.

4.3 "Discende che il contributo causale alla verifica-  
zione dell'evento criminoso non richiede la compiuta conoscenza da  
parte del singolo concorrente e, segnatamente, di colui che  
partecipi alla sola fase preparatoria, di tutti i dettagli del  
delitto da compiere, poiché è sufficiente la volontà dell'agente  
di prestare il proprio apporto nella consapevolezza della  
finalizzazione di esso al fatto criminoso comune; ciò che conta  
è la conoscenza del singolo concorrente che il segmento di  
condotta da lui posto in essere si inserisce in una più ampia  
azione criminosa, distribuita tra più soggetti investiti di  
compiti diversi, proporzionati per numero e qualità alla  
complessità dell'impresa da realizzare, di cui il proprio  
specifico apporto costituisce un tassello utile al conseguimento

<sup>1</sup> Conf., Sez. 2, n.23395 del 13.4.2011, Faccioli, Rv. 250688; Sez. 5, n.40449 del 10.7.2009, Scognamiglio, Rv. 244916; Sez. 1, n.6489 del 28.1.1998, Mendoza, Rv. 210757; Sez. 1, n.11159 del 10.6.1982, Valpreda, Rv. 156308.

<sup>2</sup> Conf., Sez. 2, n.18745 del 15.1.2013, Ambrosiano, Rv. 255260; Sez. 6, n.1271 del 5.12.2003, Misuraca, Rv. 228424.

dell'obiettivo finale. (E, n.d.r.) tale assunto è di particolare rilievo nelle associazioni criminali complesse, come quelle di tipo mafioso (ovvero, come nel caso di specie, quelle "terroristiche di regime", n.d.r.), organizzate secondo un modello rigorosamente gerarchico, con articolata distribuzione di compiti tra gli associati, e contraddistinte da un rigido vincolo di riservatezza interna, tale da precludere ai meri compartecipi la precisa conoscenza delle strategie e degli obiettivi di maggior rilievo perseguiti da capi e dirigenti, per non comprometterne la segretezza e il successo" (sempre, Cass. Pen., Sez. 1, 30.11.2015, T. ed altro, n.25846, cit.).

5. E se nel caso suindicato, asseverato all'esito del supremo grado di giudizio, l'imputato T. è stato ritenuto concorrente nella c.d. "strage di Via D'Amelio" soltanto perché fu investito di specifici segmenti preparatori dell'eclatante azione criminosa nemmeno esattamente conosciuta (aveva contezza solamente di un "attentato eclatante" in preparazione), portata a compimento il 19.7.1992 da correi a lui peraltro ignoti dell'associazione mafiosa di cui era membro, riducendosi il suo contributo nello svolgere il compito di autista e in genere di uomo di fiducia del capo, quale principale organizzatore di esso, il latitante G. G., allora, non è chi non veda come non si possa ravvisare il concorso di persone nei reati di omicidio nei casi oggetto dell'attuale regiudicanda: i giudicabili mandati assolti, infatti, nella loro qualità di crudeli sequestratori e torturatori, reati per cui sono stati soltanto prescritti, hanno realizzato certamente un segmento di quel macabro percorso di morte, nella spregevole condivisione della pianificata soppressione delle vittime.

6. Con specifico riferimento al Troccoli, peraltro, la sentenza d'Assise, nel recepire le testimonianze escusse siccome ampiamente attendibili, anzitutto, riconosce il giudicabile come ufficiale della marina uruguaiana a capo dell'S2 del FUSNA; dopodiché, attribuisce a detto organismo una primaria funzione

nell' "annientamento" dell' opposizione al regime militare golpista; infine, equipara lo stesso FUSNA all' ESMA argentina (cfr., in particolare, pagg.81-82 della motivazione).

6.1 Epperò, i Giudici della sentenza da impugnarsi, operando un vero e proprio travisamento dei dicta della sentenza di legittimità che ha riguardato i fatti dell' ESMA, non si avvedono che, per l' appunto, i principi di diritto colà enucleati in (simili) casi di sparizione forzata onde affermare la responsabilità concorsuale di un ufficiale di Marina ancorché non posto al vertice dell' ESMA (come, invece, nel caso in esame, deve intendersi il Troccoli al comando dell' S2 del FUSNA) per l' omicidio delle persone offese, stabiliscono che "a dispetto della mancanza della dimostrazione di personali contatti tra l' ufficiale e le tre persone offese (nel nostro caso, comunque, l' imputato ha avuto fin troppo ravvicinati "contatti" colle vittime, essendo stato solamente prescritto in relazione al loro sequestro a scopo di estorsione, n.d.r.), l' imputato colla zelante collaborazione prestata in posizione (se non apicale, pur tuttavia di indubbio rilievo) nella gestione della struttura carceraria criminale ove erano ristrette le vittime (mentre il Troccoli, nel nostro caso, si ripete, era addirittura al vertice di quell' organismo, n.d.r.), ha offerto un contributo materiale alla causazione degli omicidi, in quanto, per l' appunto, la privazione della libertà dei sequestrati era istituzionalmente preordinata anche alla prospettiva della loro soppressione, della quale costituiva necessaria premessa e condizione. E, comunque, (il ricorrente, l' Astiz, n.d.r.) ha rafforzato, col proprio conforme delittuoso contegno di adesione alla scellerata repressione, la determinazione dei compartecipi (non identificati), i quali eseguirono personalmente gli assassini. Sicché, in applicazione delle norme del Codice Penale sul rapporto di causalità (art.40), del concorso di cause (art.41) e del concorso di persone nel reato (art.110), il giudicabile è responsabile dell' omicidio di ogni persona sequestrata e detenuta, durante il periodo in cui

l'ufficiale prestò colà servizio" (Cass. Pen., Sez. I, 26.2.2009, Astiz, n.11811, in C.P. 2010, 4, pag.1436).

6.2 Ciò che equivale alla dimostrazione matematica di colpevolezza del Troccoli!

## II

Sul sequestro di persona a scopo di estorsione ex art.630 c.p.

1. Anche sotto tale angolo visuale, invero, l'impugnanda pronuncia non ha fatto buon governo della legge penale, riposando su un apparato argomentativo che, pur in stretta aderenza alle emergenze probatorie, non da conto, secondo schemi espositivi del tutto congrui ed esenti da vizi logico-giuridici, delle ragioni che giustificano l'epilogo assolutorio cui essa perviene.

2. La Corte d'Assise di Roma avrebbe dovuto porre in risalto come l'*exitus* letale costituisse una soluzione ampiamente prevedibile per tutti coloro che, a vario titolo, presero parte all'azione criminosa: sia nella fase iniziale (col sequestro estortivo delle vittime) che in quelle successive (per l'appunto, coll'*exitus* conseguente alle inumane ed inimmaginabili sofferenze e crudeltà connaturate a quel tipo di sequestro).

3. In un altro emblematico caso portato all'attenzione dei Supremi Giudici concernente la triste e nota vicenda del giovane Giuseppe Di Matteo (figlio di un altrettanto noto pentito di "Cosa Nostra"), sequestrato in data 23.11.1993 al fine di indurre il genitore a ritrattare dichiarazioni accusatorie da questi rese in ordine alla "strage di Capaci" e ai componenti del "mandamento" di San Giuseppe Jato (sequestro sfociato nella uccisione per strangolamento del giovanè ostaggio - fatto occorso ad oltre due anni di distanza dal sequestro - e nella successiva eliminazione del corpo, disciolto nell'acido), si è statuito che la prevedibilità (e, conseguentemente, la rimproverabilità, sotto il profilo almeno del dolo eventuale) del nefasto evento a soggetti

che, avendo concorso soltanto nel reato permanente nella fase iniziale della consumazione, si sono visti, comunque, accollare l'evento morte, è affatto idonea a concludarne la responsabilità ex art.630 c.p., comma 3 (che commina l'imprescrittibile pena dell'ergastolo).

4. Premesso che è principio consolidato che il "profitto" del sequestro estorsivo non necessariamente debba consistere in una somma di denaro, ben potendo consistere in una qualsiasi utilità che costituisca un vantaggio per l'agente (cfr., *ex multis*, Cass. Pen., Sez. V, 21.10.1987, n.1733, in *CED Cass. n.177559*; Sez. VI, 16.10.1990, n.2460, *ivi n.186472*; Sez. I, 19.6.1998, n.8375, in *C.P. 1999*, pag.1465; Sez. II, 17.11.2005, n.29563, *ivi 2007*, pag.2496), il ragionamento dei supremi Giudici si dipana partendo dal fatto che l'exitus letale del sequestro della giovane vittima costituisse "una soluzione ampiamente prevedibile per tutti coloro che, a vario titolo, presero parte all'azione criminosa, sia nella fase iniziale che in quelle successive" (Cass. Pen., Sez. VI, 9.10.2012, C.B. ed altro, n.4157, in *CED Cass., 2012*). E tale ultimo assunto, quanto al carattere proteiforme del contributo apportato da ciascuno dei ricorrenti al dispiegarsi della condotta delittuosa nelle varie fasi realizzative, trova radicamento nella giurisprudenza consolidata, la quale ha, da gran tempo, evidenziato che l'attività del correo nel delitto ex art. 630 c.p. ben può essere rappresentata da qualsiasi forma di compartecipazione, da un contributo di ordine materiale o psicologico o ad alcune delle fasi della ideazione, organizzazione o esecuzione dell'impresa criminosa<sup>3</sup>.

4.1 Sempre nel succitato caso specifico dello sventurato giovane sequestrato e poi ucciso dalla mafia con quelle macabre

---

<sup>3</sup> Cfr., fra le tante, Cass. Pen., Sez. II, 17.6.1992, n.8017, in *Giust. pen., 1993, II*, pag. 226. Nel caso affrontato da questa sentenza i tre ricorrenti avevano "variamente" contribuito al rapimento del soggetto passivo, rispettivamente, prestando opera di supporto logistico e tenendo i contatti con i vertici dell'organizzazione; partecipando materialmente al sequestro e alla prima sistemazione dell'ostaggio presso un magazzino; svolgendo opera da "basista" al fine di seguire i movimenti della vittima e prendendo parte al trasferimento della stessa dal primo al secondo nascondiglio.

modalità, si è posto in evidenza che "gli imputati, tutti affiliati all'associazione criminale dai cui vertici proveniva l'ordine di procedere (e l'efferatezza dei vertici militari golpisti dell'America latina si eguaglia per difetto ai capi delle nostrane associazioni mafiose, n.d.r.), accettarono il rischio legato al verificarsi dell'evento-morte dell'ostaggio, causalmente determinato dal prevedibile sviluppo di un'azione criminosa finalisticamente orientata, poiché condizionata ad un ben preciso comportamento che il padre della persona sequestrata avrebbe dovuto assumere, e dettata da un originario intento vendicativo la cui ratio ed i cui obiettivi erano da tutti ben conosciuti ed accettati (nel nostro caso, è fin troppo palese la prevedibilità della morte dell'ostaggio in capo a chi si è macchiato anche solo del sequestro, attesa la tetragona adesione alla scellerata pianificazione di annientamento degli avversari politici, n.d.r.). Le probabili conseguenze di quell'intento, non ricollegabili al sequestro da fattori imprevedibili ed eccezionali, risultavano ben chiare a tutti coloro che vi presero parte, quale concreta rappresentazione dell'inevitabile sviluppo causale di una condotta a vario titolo realizzata da ciascuno dei compartecipi, ma subordinata ad un unico scopo e rivelatrice, nelle sue note modali, di un atteggiamento volitivo consapevole della probabilità del successivo verificarsi dell'exitus letale, quanto meno sotto la forma del dolo eventuale. E' noto, infatti, che il dolo eventuale è costituito da una realtà psicologica in cui si ha consapevolezza che l'evento, non direttamente voluto, ha la probabilità di verificarsi in conseguenza della propria azione, nonché dell'accettazione volontaristica di tale rischio, che potrà, di conseguenza, essere graduata a seconda di quanto maggiore o minore l'agente consideri la probabilità di verificaione dell'evento. La prevedibilità concreta dell'evento implica la previsione del rischio del suo verificarsi, e l'accettazione della serie causale che comporta detto rischio equivale ad accettazione del rischio medesimo (v., da ultimo, Sez. 1, n.267 del 14.12.2011, Rv. 252046). Nel caso di specie, invero, gli



stessi tratti caratterizzanti l'orientamento finalistico dell'azione, apparivano tali da non escludere il realizzarsi dell'evento omicidiario, la cui probabilità di verificazione fu dunque consapevolmente e volontariamente accettata dagli agenti" (Cass. Sez. VI, 9.10.2012, C.B. ed altro, n.4157, cit.).

4.2 Di talché, devesi ritenere corretto, conclude l'anzidetto autorevole arresto, che "qualora venga cagionata da uno dei concorrenti nel delitto di sequestro di persona la morte del sequestrato, rispondono di essa anche gli altri concorrenti che non hanno partecipato alla causazione del decesso, in quanto la morte del sequestrato costituisce una conseguenza prevedibile della condotta inerente alla privazione della libertà di una persona inerme, la cui dignità e le cui condizioni di vita sono già mercificate"<sup>4</sup>.

5. Ma, in realtà, il rigoroso scrutinio dell'elemento soggettivo in capo ai prevenuti, e segnatamente del Troccoli, porta più correttamente all'individuazione del dolo diretto, nella sua manifestazione come dolo alternativo, "che si ha quando, come nella specie in esame, il soggetto attivo prevede e vuole, come scelta sostanzialmente equipollente, l'uno o l'altro degli eventi alternativi causalmente collegabili al suo comportamento cosciente e volontario, e cioè, nella specie, la morte (anche se da altri cagionata in diverso centro di repressione, n.d.r.) od il grave ferimento della vittima (e cioè, le gravissime lesioni inferte dalle mostruose torture e sevizie, n.d.r.)" (ex pluribus, Cass. Pen., Sez. 1, 26.3.2015, E.M.H., n.37606, in *Diritto & Giustizia* 2015, 17 settembre; Cass. Pen., Sez. 1, 31.5.2011, R.L., n.30694).


\*\*\*\*\*

<sup>4</sup> Conf., ex multis, Sez. 2, n.4768 del 8.3.1989, Rv. 180940; Sez. 2, n.9549 del 21.5.1985, Rv. 170799; v., inoltre, Sez. 1, n.1515 del 17.12.1984, Rv. 167881.

In conclusione, alla stregua dei motivi dianzi esposti, si chiede che la Corte d'Assise d'Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza impugnata, voglia condannare l'imputato per il reato omicidiario contestato e, per l'effetto, accogliere le conclusioni dell'appellante parte civile come rassegnate in primo grado, nonché condannare l'imputato a rifondere le spese di costituzione e difesa della stessa parte civile pel doppio grado del giudizio di merito.

Con rispettosissimi saluti.

Roma, 18.5.2017



(avv. Nicola Brigida)

(avv. Arturo Salerni)



S: ellye other move proane speciale  
confutata del proanatore Joiff Ithubum  
Salerni

# STUDIO LEGALE ASSOCIATO

Avv. Mario Salerno

Viale Carso, 23 - Roma 00195

Via Cesare Battisti, 8 - Milano 20122

Via Tomasi da Lampedusa, 23 - Palermo 90147

Avv. Arturo Salerno - Avv. Maria Rosaria Damazio - Avv. Mario Antonio Angelini - Avv. Patrizio Di Casazza - Avv. Aldo Ritacco  
Avv. Francesca De Liberato - Avv. Silvia Narducci - Avv. Marantonia Viteriti - Avv. Camilla Deiana  
Avv. Luca Sapianti - Avv. Valeria Padellaro - Avv. Maria Rosaria Lilla - Avv. Annamaria Vitiello  
Avv. Andrea Vignale - Avv. Elio Zappone - Avv. Tamara Di Agostini - Avv. Lorenza Tarjella - Avv. Cosimo Alvaro - Avv. Francesca Di Napoli  
Dott. Alessia Donato - Dott. Marina Rodriguez - Dott. Alessandro Ercolani - Dott. Silvia Calderoli

## CORTE DI ASSISE DI ROMA

### Sezione III

PROC. N. 39104/08 R.G.N.R. - Proc. N 2/15 r.g.


Il sottoscritto difensore Valentin ENSENAT, nato a Buenos Aires il 21.6.1977, residente in Montevideo (Uruguay), in Via Callao 3495, in qualità di figlio naturale del sig. Miguel Angel RIO CASAS, nato a Montevideo il 30.08.1947, sequestrato a Lafente in Argentina il 24.12.1977, tuttora scomparso e sicuramente ucciso, domiciliato presso lo studio dell'avv. Arturo Salerno, dal quale è rappresentato e difeso come da procura conferita dal procuratore speciale, dott. Jorge Guillermo Ithurburu, nato a Las Heras, Argentina, il 5.08.1959, domiciliato in Piazza Vittorio Emanuele II 43, Roma, in virtù di procura consolare conferita il 17.12.2014, innanzi al funzionario delegato dell'Ambasciata d'Italia a Montevideo, riportante numero registro 2054, parte civile come in atti,

### NOMINA

sostituto processuale l'Avv. Nicola Brigida, del foro di Milano, conferendogli ogni facoltà.

Roma, 16 maggio 2017.

Avv. Arturo Salerno



Tel. 063722328 (5 linee) - Fax: 063723198

e-mail: segreteria@studiocarso23.it


partita I.V.A.: 04327521003

## PROCURA SPECIALE

Il sottoscritto **Jorge Guillermo Ithurburu**, nato a Las Heras, Argentina, il 5.08.1959, domiciliato in Piazza Vittorio Emanuele II 43, Roma, in qualità di procuratore speciale del Sig. **Valentin ENSEÑAT**, nato a Buenos Aires il 21.6.1977, residente in Montevideo (Uruguay), in Via Callao 3495, in qualità di figlio naturale del sig. **Miguel Angel RIO CASAS**, nato a Montevideo il 30.08.1947, sequestrato a Laferre in Argentina il 24.12.1977 Sig. e tuttora scomparso, sicuramente ucciso, costituito parte civile nel procedimento penale n. **39104/08 RGNR** Procura della Repubblica di Roma e n. 2/15 reg. Corte di Assise di Roma nei confronti di Jorge Néstor TROCCOLI FERNANDEZ, domiciliato come in atti, imputato in concorso del delitto di cui agli artt.81 cpv, 630, 575, 576, 1° comma nn. 1 e 4, 577 1° comma, nn. 2, 3 e 4, e 61 nn. 1, 2, 4, e 9 c.p., in virtù di procura speciale conferita e legalizzata il 29.01.2015, Rep. N. 38, presso il Consolato Generale d'Italia a Buenos Aires, innanzi al Console, dott. Giuseppe Giacalone, già in atti, conferisce all'Avv. Mario Antonio Angelelli, del Foro di Roma, con studio in Viale Carso 23, domiciliato presso lo studio dell' Avv. Mario Antonio Angelelli , di seguito alla sentenza della III Corte di Assise di Roma n. 1/2017 del 17.1.2017, confermando e ribadendo i poteri già conferiti all'Avv. Mario Antonio Angelelli, suo procuratore speciale, di rappresentanza e difesa con ogni facoltà di legge nel giudizio sopra indicato ed in tutte le sue ulteriori fasi di ogni grado del giudizio, con ogni più ampia facoltà di legge per l'espletamento del mandato, di nominare sostituti processuali, di rappresentarlo, assisterlo e difenderlo nel predetto procedimento quale parte civile, di proporre istanze di parte civile, richiesta di affermazioni della responsabilità penale dell'imputato, richieste risarcitorie ed istanze istruttorie, e di fare tutto quanto utile e necessario fino alla completa definizione del giudizio, anche se non espressamente specificato, in modo che non si possa eccepire al nominato procuratore alcuna carenza di poteri, gli conferisce altresì espressa procura speciale e mandato per proporre appello ex art. 576 codice di procedura penale finalizzato a che la Corte di Assise di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanni gli imputati per i reati contestati e di cui ai capi di imputazione D1 e D2, per l'effetto, accolga le conclusioni dell'appellante parte civile come rassegnate in primo grado, nonché condanni gli imputati a rifondere le spese di costituzione e difesa della stessa parte civile per il doppio grado del giudizio di merito, sempre con elezione di domicilio presso lo studio dell'Avv. Mario Antonio Angelelli in Roma, Viale Carso 23.

Roma, 23 maggio 2017

Jorge Guillermo Ithurburu



E' entence  
Angelelli